



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese”, indetta con nota del 6 ottobre 2017 con protocollo n. 21297/STA sul “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CFR Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4” , trasmesso dalla CFR srl con nota del 2 ottobre 2017.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4” trasmesso dalla CFR srl con nota del 2 ottobre 2017, acquisita dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20871/STA del 2 ottobre 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 ottobre 2017 con protocollo n. 21297/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14**bis**, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto il “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4”;

Vista l'*errata corrige* al “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2- CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4” trasmessa dalla CFR con nota del 16 ottobre 2017, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 22047/STA del 17 ottobre 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2017 protocollo n. 22135 con la quale si mette a disposizione l'*errata corrige* al “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4” trasmessa dalla CFR srl;

Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e dell'ARPA Sardegna sul “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4”, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota del 20 novembre 2017 protocollo n. 24403, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24819/STA del 20 novembre 2017;

Considerato che l'articolo 14**bis**, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater**, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14**quater** della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione - Impianti denominati CFR Progetto 1 - CRF Progetto 2 - CFR Progetto 3 - CFR Progetto 4”, trasmesso dalla CFR srl con nota del 2 ottobre 2017, così come integrata dall'*errata corrige* trasmessa dalla CFR srl con nota del 16 ottobre 2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. il piano delle attività (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizioni dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) dovrà essere concordato con ARPA Sardegna in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
 2. i sondaggi da allestire a piezometro dovranno essere intestati ad una profondità tale da garantire un campionamento rappresentativo dell'acqua di falda in ogni stagione, mentre i sondaggi dovranno essere spinti sino alla frangia capillare o in assenza di falda sino ad almeno un metro si substrato impermeabile;

3. per le determinazioni analitiche di tutti i parametri chimici, i dati di caratterizzazione dovranno essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato dall'ARPA Sardegna e dovranno comprendere:
 - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame;
4. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi dovranno essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
5. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, dovrà essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota di APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642 (acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06" (www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l'Analisi di rischio. L'eventuale Analisi di rischio dovrà essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione;
6. i risultati della caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, dovranno essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, così come indicato dall'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7. in relazione al parametro "stagno" dovrà essere determinata la concentrazione dei soli composti organo-stannici (cfr.: Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91").

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci